

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
(Provincia di Pavia)

**COPIA**

Codice Ente: 11270 – Protocollo n. \_\_\_\_\_  
**DELIBERAZIONE N. 8**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 del 27.04.2015

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

**OGGETTO:**

**PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 25.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: 'PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE'.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19.05** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PARAVELLA MARCO	Presente	BRAMBILLA ANTONIETTA	Presente
FARAVELLI PIETRO	Presente	ANDREOLI SILVIA ANTONIA	Presente
LOSI MARIO	Presente	LIVRAGHI ELISABETTA	Presente
CALLEGARI STEFANIA	Presente		
BUZZI GIORGIO	Presente		
POGGI STEFANO	Assente		
URECHE IOAN	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale** Sig. **DR.SSA SABRINA SILIBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PARAVELLA MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera N. 8 del 27.04.2015

**OGGETTO:**

**PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 25.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: 'PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE'.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Segretario Comunale introduce l'ottavo punto all'ordine del giorno illustrando il contenuto della presente deliberazione.

**Premesso che:**

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**Premesso che:**

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

**Premesso che:**

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 32 del 25.03.2015, avente ad oggetto: “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*” ed i suoi allegati, parti integranti e sostanziali;

**Valutata** la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, let. e), D.Lgs. 267/00;

**Accertato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica (Responsabile Struttura 2) ed in ordine alla regolarità contabile (Responsabile Struttura 1) ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Con voti 9 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti resi nelle forme e nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto, facendola propria, della deliberazione di G.C. n. 32 del 25.03.2015, avente ad oggetto: “*Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*” e dei suoi allegati, parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto l’adozione del piano operativo in oggetto afferisce ad una ricognizione delle Società partecipate dell’Ente, non ricorrendo i presupposti di legge né ravvisandosi l’opportunità per una dismissione delle medesime;
4. Di pubblicare il piano in oggetto sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;
5. Di trasmettere il piano in oggetto (ivi compresi gli allegati) alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
(Provincia di Pavia)

**COPIA**

Codice Ente: 11270 – Protocollo n. \_\_\_\_\_  
**DELIBERAZIONE N. 32**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N. 32 del 25.03.2015**

**OGGETTO:**  
**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'**  
**PARTECIPATE.**

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di marzo alle ore 18.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PARAVELLA MARCO	SINDACO	Presente
FARAVELLI PIETRO	ASSESSORE	Presente
LOSI MARIO	ASSESSORE	Assente
CALLEGARI STEFANIA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Sig. DR.SSA SABRINA SILIBERTO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PARAVELLA MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera N. 32 del 25.03.2015

**OGGETTO:**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

---

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

**Premesso che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013);

**Premesso che:**

- lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

**Ritenuto** di approvare e fare proprio il suddetto Piano, esercitando la funzione "*propositiva*" di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

**Accertato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica (Responsabile Ufficio Tecnico) ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 e 147 bis del TUEL);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. Di dare atto che in seguito all'approvazione consiliare, il presente piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

## Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 9 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".


E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comune di San Cipriano Po partecipa al capitale delle seguenti società:

Società partecipate	Quota %	N° azioni	Valore della partecipazione in €
ACAOP SPA	1,029	38.181,00	€ 38.181,00
BRONI STRADELLA S.P.A.	0,5601	2.409.162	€ 24.091,62
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	0,945810	n.n.	€ 945,81

Di seguito il grafico raffigurante le partecipazioni dirette ed indirette per l'Ente



Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Per completezza, si precisa che il comune di San Cipriano Po non partecipa ad altre forme associative, che abbiano pertinenza con il presente Piano.

Il Comune partecipa direttamente alla ACAOP Spa nella percentuale del 1,029 %, per un valore di € 38.181,00 n. azioni 38.181,00.

Data di costituzione: 8.4.2002

Durata 31.12.2075

Sede legale: Via Nazionale n. 53 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 00465790186

Capitale sociale € 3.711.324,00

La ACAOP SpA, con sede in Stradella (PV) alla Via Nazionale n. 53, cf. 00465790186, nasce dall'Azienda Consorziale Acquedotti Oltrepo Pavese, trasformatasi in data 8 aprile 2002, in Società per Azioni, a totale capitale pubblico, così come disposto dall'art. 35 della Legge 448/2001.

La ACAOP SpA, ha per oggetto sociale, *"in via prevalente, l'assunzione, l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali e delle attività ad essi connesse e complementari per conto dei Comuni Soci e delle diverse forme associative tra i medesimi, ivi comprese pertanto quelle relative e provenienti anche da utenze territoriali sulla base del rapporto di servizio assegnato dagli stessi"* (così come da modifiche all'originario statuto sociale allegato al n. 8095/4827 rep. del 26.09.2013 – art. 4 - a firma del Notaio dott. Carmelo Di Marco – reg. in Pavia n. 4198 del 15.10.2013).

Oggi ACAOP S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci (la situazione attuale è di 47 Comuni serviti per complessivi 29.000 utenti e 60.000 abitanti residenti).

La durata dell'impegno di Questo Ente coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2075.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in ACAOP SpA, svolgendo la medesima, così come da Carta dei Servizi (approvata con Del. Consiglio di Amministrazione n° 106 in data 4 dicembre 2000), prevalentemente attività di Servizio di Acquedotto.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 45

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

2011	2012	2013
€ 15.692,00	€ 20.649,00	€ 29.340,00

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

ACAOP SpA partecipa alla Pavia Acque s.c.a.r.l., partecipazione indiretta per Questo Ente.

Pavia Acque è una Società Consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, voluta dagli Enti locali, che gestisce il patrimonio idrico dei Comuni e opera sul territorio provinciale tramite le proprie Società Operative Territoriali Consorziato.

Data di costituzione: 27.11.2007

Durata 31.12.2060

Sede legale: Via Donegani n. 7 PAVIA

C.F. e P.IVA 02234900187

Capitale sociale € 15.048.128,21

ELENCO SOCI	CAPITALE SOCIALE €	PERCENTUALE
ACAOP SPA	1.216.000,00	8,080739
AS-MARE SRL	1.216.000,00	8,080739

ASM PAVIA SPA	2.888.000,00	19,191756
ASM VOGHERA SPA	2.888.000,00	19,191756
BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL	1.216.000,00	8,080739
CAP HOLDING SPA	1.520.000,00	10,100739
CBL SPA	1.216.000,00	8,080739
PROVINCIA DI PAVIA	128,21,00	0,000852
<b>TOTALI</b>	<b>15.048.128,21</b>	<b>100,0000</b>

Pavia Acque srl nasce in attuazione alle disposizioni contenute nelle leggi della Regione Lombardia n.26/2003 e n.18/2006 in materia di riorganizzazione del ciclo delle acque nel territorio lombardo.

Il 27 novembre 2007 le Società pubbliche già operanti nella gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia (A.T.O.) hanno costituito una Società Patrimoniale alla quale hanno successivamente conferito la proprietà delle infrastrutture relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Pavia Acque srl è diventata operativa il 15 luglio 2008 con il trasferimento dei rami d'azienda, costituendo all'interno dell'A.T.O. di Pavia il Soggetto Gestore di tutto il patrimonio idrico di reti ed impianti.

In data 4 febbraio 2013 – in applicazione del modello organizzativo cosiddetto "in house providing" per lo svolgimento dei servizi pubblici locali – Pavia Acque srl ha mutato la propria forma giuridica in Pavia Acque S.c.a.r.l., diventando una Società Consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

Contestualmente con la trasformazione in S.c.a.r.l. e la predisposizione del nuovo Statuto, in adempimento anche degli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Provinciale, sono stati elaborati i principi operativi necessari per il corretto funzionamento del modello, successivamente formalizzati in uno schema di Regolamento Consortile condiviso e approvato dalle Società Territoriali consorziate, le quali hanno altresì sottoscritto un Accordo per garantire e mantenere i requisiti gestionali e di controllo richiesti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria. Al fine di rafforzare l'attività di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, è stato anche previsto un "Comitato per il controllo analogo" cui demandare la funzione di verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti locali.

L'Amministrazione Provinciale di Pavia, con Deliberazione del 7 giugno 2013, perfezionata con successiva Deliberazione del 20 dicembre 2013 di approvazione del relativo Contratto di Servizio, ha proceduto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio provinciale, individuando così nella Società il Gestore cui compete dal 1° gennaio 2014 la gestione unitaria e coordinata del Servizio all'interno dell'A.T.O. pavese.

Pavia Acque è la Società cui compete, nell'interesse delle comunità locali e degli enti giuridici che la partecipano, la gestione coordinata e unitaria in house providing, comprensiva di tutte le connesse attività, del Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro costituito dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della provincia di Pavia.

A tal fine Pavia Acque effettua:

- la gestione dei rapporti commerciali con gli utenti;
- la gestione in esclusiva dei beni di sua proprietà, nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;
- l'attività di pianificazione, progettazione, appalto e realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento, ampliamento, rinnovazione e manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti.

Pavia Acque opera sul territorio avvalendosi sia della propria struttura ed organizzazione, sia della struttura, dei servizi e delle competenze forniti dalle Società Consorziate, sotto il suo coordinamento e responsabilità.

L'attività di Pavia Acque è nel suo complesso volta al perseguimento degli obiettivi primari di:

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e delle acque sotterranee;
- utilizzo sostenibile e durevole della risorsa acqua potabile, con messa a disposizione dell'utenza di una dotazione idrica sufficiente e di buona qualità.

I principi guida ai quali si ispira l'azione di Pavia Acque sono:

- qualità, trasparenza e responsabilità;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- valorizzazione del patrimonio idrico esistente;
- uniformazione ed efficientamento sull'intero territorio degli standard economici e qualitativi del Servizio;
- consolidamento e valorizzazione delle capacità operative e delle competenze tecniche e manageriali delle Società Consorziate.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di direttori / dirigenti: 2

Numero di dipendenti: 21

Il Comune di San Cipriano Po partecipa alla Broni Stradella SpA nella percentuale dello 0,5601% corrispondente a n. 2.409.162 azioni per un valore di € 24.091,62.

La Broni-Stradella S.p.A., con sede in Stradella (PV) alla Via Cavour n. 28 (c.f. 01599690185) veniva costituita in data 02.07.1994 (rep. n. 39.562 del 02.07.1994 a firma del Notaio Giuseppe Lupo, reg. in Stradella il 17.11.1994 n. 1155) diventando operativa nel 1996, per volontà della maggioranza dei Comuni, che costituivano l'allora Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio Broni Stradella, di ottemperare alle disposizioni della legge 142/90 che prevedeva la trasformazione dei Consorzi in Aziende Speciali o Società per Azioni.

I Comuni che hanno deliberato la costituzione in sede di rogito di fondazione sono i soci fondatori, ai quali se ne sono aggiunti altri sino ad arrivare agli attuali 62 Comuni e Unioni che rappresentano la maggioranza pubblica del Capitale Sociale, pari al 66,90%.

La Broni-Stradella S.p.A. ha per oggetto sociale l'espletamento di servizi pubblici locali, come indicato all'art.2 dello Statuto quali esemplificativamente:

1. La ristrutturazione e l'organizzazione integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di ogni tipo di rifiuto anche mediante termodistruzione, progettazione e costruzione di impianti.
2. Gestione del ciclo integrato delle acque, abduzione, captazione, raccolta, distribuzione, collettamento, depurazione e trattamento acque di scarico, progettazione e costruzione di impianti, di opere, di infrastrutture e di reti.
3. Il concorso all'elaborazione e la susseguente gestione di un piano di sviluppo economico-sociale e civile .....(omissis).....
4. La difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli Enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento.

5. Progettazione, costruzione, gestione impianti e reti per la distribuzione del gas metano e di energia elettrica.
6. Progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione, teleriscaldamento, produzione e gestione calore e di elettricità.

Il Comune di San Cipriano Po è socio fondatore della Broni Stradella SpA.

Con delibera di C.C. n. 23 del 14.12.1993 il Comune di San Cipriano Po deliberava di affidare alla Broni Stradella SpA il servizio pubblico di gestione rifiuti.

Nelle more della definizione dell'individuazione degli Ambiti Ottimali di Gestione, da parte dell'Amministrazione Regionale e degli Enti di Governo, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, la durata dell'impegno di Questo Ente, riguardo alla gestione dei servizi di igiene urbana, coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Il servizio di igiene urbana è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete* (art. 3-bis, del D. L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 34, comma 23, del D. L. n. 179/2012) nonché servizio "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali" di un Comune.

Pertanto, alla luce delle previsioni del comma 611, è **intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione di Broni - Stradella SpA**, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, il servizio pubblico essenziale di gestione rifiuti.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 9

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 89

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

2011	2012	2013
€ 34.596,00	€ 22.224,39	€ 11.993,37

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

Tra le sue partecipazioni, la Broni Stradella SpA accoglie:

Imprese controllate:

- **Acqua Planet Srl SSD**, con sede in Broni, via Ferrini snc, capitale sociale € 10.000 interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 13.460, quota posseduta € 9.500 pari al 95% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio di € 89.500,00, comprensivo di versamenti soci per € 80.000, effettuati in esercizi precedenti per coprire le perdite del periodo di avvio dell'attività dopo il cambio di gestione.

**Imprese collegate:**

- **Broni-Stradella Gas Srl**, sede in Stradella, via Cavour 28, capitale sociale € 600.000 interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 1.026.814, quota posseduta pari al 40% del capitale sociale, per un valore esposto nel bilancio di € 240.000;

**Altre imprese:**

- **Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa**, con sede in Guardamiglio (LO), piazza IV Novembre 11, capitale sociale al 31 dicembre 2012 € 25.317.130, patrimonio netto € 1.777.070.638, azioni possedute n. 1916 per un valore esposto nel bilancio di € 57.842;

- **Ascom Fidi Società Cooperativa**, con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, capitale sociale al 31 dicembre 2012 € 5.493.100, patrimonio netto € 7.853.495, quota posseduta per un valore iscritto in bilancio di € 45.000.

I proventi dell'anno 2013 derivanti dal possesso di partecipazioni sono costituiti dall'erogazione di dividendi da parte di Banca Centropadana per € 1.126.

Il Comune partecipa direttamente alla Broni Stradella Pubblica srl nella percentuale dello 0,945810%, per un valore di € 945,81

Data di costituzione: 28.06.2011

Durata 31.12.2050

Sede legale: Via Cavour n. 28 – Stradella (PV)

C.F. e P.IVA 02419480187

Capitale sociale € 100.000,00

La Broni Stradella Pubblica Srl, con sede in Stradella (PV) alla Via Cavour n. 28, cf. 02419480187, veniva costituita in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di Broni Stradella SpA dal progetto di scissione parziale, asimmetrica non proporzionale di Broni Stradella SpA (approvato con Assemblea Straordinaria del 02.04.2011 – atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica Srl ha per oggetto sociale, "l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni in altre società, consorzi, enti che esercitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità, quali a titolo esemplificativo: l'erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, per uso domestico, artigianale e industriale; il servizio di fognatura e di smaltimento e riciclo delle acque; il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi; la manutenzione delle reti di distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, delle reti fognarie, delle attrezzature e dei mezzi in genere destinati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti" (così come da atto di scissione di Società per azioni con costituzione di nuova società a responsabilità limitata, n. rep. 6140 del 28.06.2011, a firma del Notaio dott. Carmelo di Marco, reg. in Pavia in data 13.07.2011 n. 3601).

La Broni Stradella Pubblica Srl è, pertanto, una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico di proprietà dei Comuni soci (i soci sono tutti Comuni già facenti parte di Broni Stradella SpA e le aziende municipalizzate totalmente pubbliche già socie di Broni Stradella SpA) e, quale socia di Pavia Acque s.c.a.r.l. (Gestore Unico del S.I.L., in seguito a convenzione sottoscritta in data 20.12.2013 tra la Provincia di Pavia e Pavia Acque S.c.a.r.l., in virtù della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 20.12.2013), è dotata dei mezzi idonei così da adempiere alla gestione in *house providing* del Servizio Idrico integrato, per una parte di Ambito.

Relativamente ai costi di funzionamento del servizio, essi non sono sostenuti dai Comuni ma da Pavia Acque s.c.a.r.l., che trasferisce a Broni-Stradella Pubblica il costo del servizio.

La durata dell'impegno di Questo Ente coincide con la durata della Società fissata al 31.12.2050.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Broni Stradella Pubblica Srl, svolgendo la medesima, per quanto sopra detto, attività connesse con la gestione del ciclo integrato delle acque (ed in particolare collettamento depurazione trattamento acque, progettazione costruzione e manutenzione di impianti e collettori fognari) e non rappresentando un ulteriore costo per le casse comunali.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 15

TABELLA PUBBLICATA NELLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

2011	2012	2013
€ 0,00	€ 0,00	€ 471,97

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
(Provincia di Pavia)

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 32 del 25.03.2015

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.  
sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto:

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'  
PARTECIPATE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata  
in oggetto.

Il Responsabile Struttura 2  
F.to Arch. CARPINO Stefania

San Cipriano Po, 24/03/15

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione  
indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 25/03/15

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to PARAVELLA MARCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR.SSA SABRINA SILIBERTO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, ~~25~~ **2 APR. 2015**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

San Cipriano Po, \_\_\_\_\_

---

**ANNULLAMENTO/REVOCA/MODIFICA**

Questa deliberazione è stata **annullata/revocata/modificata** con deliberazione di G.C. n.

del \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

San Cipriano Po, \_\_\_\_\_

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune.  
San Cipriano Po, ~~25~~ **2 APR. 2015**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

(Provincia di Pavia)

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 8 del 27.04.2015

Pareri espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:

**PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N. 32 DEL 25.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: 'PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE'.**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile Struttura 2  
F.to Arch. CARPINO Stefania

San Cipriano Po, 23/04/15

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile Struttura 1  
F.to Dott.ssa BACCI Claudia

San Cipriano Po, 27/04/15

---

Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to PARAVELLA MARCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DR.SSA SABRINA SILIBERTO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, **28 MAG. 2015**

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
F.to Dott.ssa BACCI CLAUDIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l'atto soggetto a controllo preventivo di legittimità.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

San Cipriano Po, \_\_\_\_\_

---

**ANNULLAMENTO/REVOCA/MODIFICA**

Questa deliberazione è stata **annullata/revocata/modificata** con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

San Cipriano Po, \_\_\_\_\_

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune.

San Cipriano Po, **28 MAG. 2015**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(DR.SSA SABRINA SILIBERTO)